ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRASAGHIS

(Comuni di Bordano, Moggio, Osoppo, Resia, Resiutta, Trasaghis, Venzone)
www.ictrasaghis.edu.it

Trasaghis, 6 febbraio 2022

Ai genitori degli alunni
Ai docenti e al personale
Istituto Comprensivo di Trasaghis

Circolare n. 111

Oggetto: Nuove regole sulla gestione dei casi di COVID-19 a scuola

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.L. 4 febbraio 2022, n. 5, cambiano le regole di gestione dei casi di COVID-19 nelle scuole.

L'entrata in vigore del D.L. 5/2022 dal 5 febbraio va a modificare anche le situazioni in corso, per le quali trasmetterò comunicazioni ai gruppi classe o singoli coinvolti, per gestire in maniera efficiente e ordinata la transizione completa verso queste nuove regole.

Per la gestione di nuove situazioni, a partire da lunedì 7 febbraio, si sintetizzano le nuove disposizioni previste, chiedendo sempre ai genitori di proseguire con la correttezza e la collaborazione dimostrata, nel comunicare i casi di positività e le situazioni di quarantena familiare che comportano l'attivazione della didattica digitale integrata.

Scuole dell'Infanzia e sezioni Primavera

Fino a quattro casi di positività nella stessa sezione, l'attività educativa e didattica prosegue in presenza per tutti gli altri bambini.

È previsto l'utilizzo di mascherine ffp2 da parte dei docenti e degli educatori fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell'ultimo caso di positività

E'necessario porre attenzione ad eventuali sintomi, perché in caso di comparsa, è obbligatorio effettuare un test antigenico rapido o un test molecolare o anche un test antigenico autosomministrato. Se si è ancora sintomatici, il test va ripetuto al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. L'esito negativo del test autosomministrato va attestato con autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000.

Con cinque o più casi di positività nella stessa sezione l'attività educativa e didattica è sospesa per cinque giorni e gli alunni sono in regime di autosorveglianza o quarantena preventiva (art. 6, c.2)

Scuola primaria

Fino a quattro casi di positività nella stessa classe le attività proseguono per tutti gli altri alunni in presenza con l'utilizzo di mascherine ffp2 (sia nel caso dei docenti che degli alunni sopra i 6 anni) fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell'ultimo caso di positività.

E'necessario porre attenzione ad eventuali sintomi, perché in caso di comparsa, è obbligatorio effettuare un test antigenico rapido o un test molecolare o anche un test antigenico autosomministrato. Se si è ancora sintomatici, il test va ripetuto al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. L'esito negativo del test autosomministrato va attestato con autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000.

Con cinque o più casi di positività nella stessa classe coloro che

- hanno concluso il ciclo vaccinale primario (prima e seconda dose) da meno di 120 giorni,
- sono guariti dal COVID-19 da meno di 120 giorni,
- hanno completato il ciclo con la dose di richiamo (se prevista),
- posseggono una idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione, su richiesta dei genitori

proseguono l'attività didattica in presenza in regime di autosorveglianza con l'obbligo di usare la mascherina FFP2 per 10 giorni dall'ultimo contatto con il caso positivo. Tale misura si applica anche ai docenti;

- per tutti gli altri si applica la didattica digitale integrata per la durata di 5 giorni.

Per la permanenza in aula è sufficiente la certificazione verde, controllata tramite App mobile.

Per gli altri alunni è prevista la didattica digitale integrata per cinque giorni.

Scuole secondarie di I grado

In presenza di un solo caso di positività nella classe, per tutti gli altri allievi e i docenti prosegue l'attività didattica in presenza con l'obbligo di usare la mascherina FFP2 per 10 giorni dall'ultimo contatto con il caso positivo.

In presenza di due o più casi casi di positività nella classe, coloro che

- hanno concluso il ciclo vaccinale primario (prima e seconda dose) da meno di 120 giorni,
- sono guariti dal COVID-19 da meno di 120 giorni,
- hanno completato il ciclo con la dose di richiamo (booster),
- posseggono una idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione, su richiesta dei genitori

proseguono l'attività didattica in presenza in regime di autosorveglianza con l'obbligo di usare la mascherina FFP2 per 10 giorni dall'ultimo contatto con il caso positivo. Tale misura si applica anche ai docenti;

- per tutti gli altri si applica la didattica digitale integrata per la durata di 5 giorni.

App Verifica COVID 19

La condizione che consente la presenza agli alunni delle Scuole Primarie con **cinque o più casi di positività al coronavirus** e alle Scuole Secondarie con **due o più casi di positività al coronavirus** può essere controllata dalle Istituzioni scolastiche, mediante l'applicazione mobile per la verifica delle autocertificazioni verdi COVID-19, con esibizione della certificazione verde anche in formato cartaceo al personale delegato al controllo dal Dirigente scolastico.

Regime sanitario

La Circolare del Ministero della Salute del 4 febbraio 2022, n. 9894, avente oggetto: **Aggiornamento sulle misure di quarantena e autosorveglianza per i contatti stretti (ad alto rischio) di casi di infezione da SARS CoV 2** stabilisce:

- che per i soggetti considerati ad alto rischio si applica la misura della quarantena, disposta dall'autorità sanitaria, **della durata di 5 giorni dall'ultimo contatto con il caso positivo**, con esito negativo di test antigenico o molecolare a scadenza del periodo, con obbligo indossare i dispositivi di protezione FFP2 per tutto il periodo di quarantena e per i 5 giorni successivi.

Sono considerati ad alto rischio i soggetti: asintomatici non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (1a + 2a dose) o che lo abbiano completato da meno di 14 giorni, i soggetti asintomatici che abbiano completato il ciclo primario o che siano guariti dal COVID-19 da più di 120 giorni senza aver ricevuto la dose di richiamo.

- che per i contatti stretti asintomatici NON ad alto rischio (ciclo vaccinale completo o guariti da meno di 120 giorni) **non si applica la quarantena**, ma si applica **il regime di autosorveglianza della durata di 5 giorni** con l'obbligo di usare la mascherina FFP2 per 10 giorni dall'ultimo contatto con il caso positivo.

Se durante il periodo di quarantena o autosorveglianza si manifestano sintomi riconducibili a un'infezione da coronavirus è raccomandata l'esecuzione immediata di un test diagnostico.

In ambito scolastico, quindi, il periodo di **quarantena della durata di 5 giorni**, e non più di 10, **si applica anche a coloro che alla data del 5 febbraio, si trovino già in quarantena da almeno 5 giorni**.

Resta fermo, in ogni caso, che la **fine della quarantena è condizionata all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare** eseguito a fine periodo presso una struttura del sistema sanitario nazionale o convenzionata.

Si allegano alla presente:
il D.L. 5del 4 febbraio 2022
la Circolare n.9894 del Ministero della Salute del 4 febbraio 2022

Si segnala che sono aggiornate anche le FAQ del Ministero al link:
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-aggiornate-le-faq-sulle-misure-per-la-gestione-dei-casi-di-positivita

Qualora venissero emanate nuove norme o precisazioni da parte del Ministero dell'Istruzione, anche tramite l'Ufficio scolastico regionale, vi verranno trasmesse.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Elena De Colle
(Firmato digitalmente)